

Registro Generale n. 345/2024
pubblicata il 29/02/2024

Reg. del Settore n. 10 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 3 - PATRIMONIO STRUTTURE SPORTIVE E
RICREATIVE PLANETARIO

Oggetto: Estinzione del diritto di prelazione sull'alloggio e.r.p. sito nel Comune di Cosenza nella Via A. Lupinacci n.1 venduto alla Signora Cardamone Giuseppina

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 345/2024pubblicata il 29/02/2024Reg. del Settore n. 10 / 2024

Settore 3 - PATRIMONIO STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE PLANETARIO

Francesco Giovinazzo

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Estinzione del diritto di prelazione sull'alloggio e.r.p. sito nel Comune di Cosenza nella Via A. Lupinacci n.1 venduto alla Signora Cardamone Giuseppina

Il Direttore di Settore

Premesso

che la legge 24/1281993 n.560 art. 1 comma 25 ha previsto che il diritto di prelazione di cui all'art. 28 comma 9 della legge 08/08/1977 n. 513, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo art.28 versi all'Ente cedente un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali;

che l'art. 24 comma 10 della legge regionale 21/08/2006 n. 7 ha modificato questa disciplina, stabilendo che il "diritto di prelazione previsto dall'art. 1 comma 20 della legge 4 dicembre 1993 n. 560 si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all'Ente un importo pari al 5%del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge"

che con atto di compravendita del **21/05/2009 rep.775 L'Ing. Carlo Pecoraro** nella qualita'di Dirigente del Settore autorizzato a questo atto in virtu' dell'art. 107 comma 3 lettera c del t.u.e.l approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 , ha ceduto alla Signora **Cardamone Giuseppina , nata a Soveria Mannelli (CZ) IL 16/04/1930 C.F.:CRDGGPP30D56I874A** l'alloggio di propieta' del Comune ubicato a Cosenza nella **Via Popilia N.83/d (ora A. Lupinacci n.1)**, identificato in catasto **al foglio 15 particella 419 sub 4 r.c. 178,95** con il pagamento di euro **13.528,62** in forma contanti.;

Vista l'istanza prot.**7793 del 23/01/2024** prodotta dalla **Signora Cardamone Giuseppina** , con la quale ha chiesto l'estinzione del diritto di prelazione;

Vista la nota **prot. 10277** del 29/01/2024 di questo Ente richiedente l'importo dovuto;

Accertato l'avvenuto pagamento dell'importo di euro **939,49** dovuto per l'estinzione del diritto di prelazione , pagato con bonifico del **17/01/2024** che trovera' imputazione sul cap 460 della parte 1^ entrata del bilancio 2024 avente all'oggetto "estinzione diritto di prelazione

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita';

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DATO ATTO, che il presente provvedimento afferisce ad entrate dell'Ente e pertanto viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il rilascio del prescritto parere di regolarità contabile in calce al presente atto ai sensi del predetto art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per i motivi ampiamente descritti in premessa che qui integralmente si confermano:

1. Viene dichiarato estinto il diritto di prelazione ai sensi della legge 24/12/1993 n. 560 art. 1 comma 25 sull'alloggio di erp. di proprietà del comune di Cosenza sito a Cosenza nella Via A.Lupinacci n.1 (già via Popilia n.83/D), già ceduto in proprietà alla Signora **Cardamone Giuseppina nata a Soveria Mannelli (CZ) IL 16/04/1930 C.F.:CRDGPP30D561874A**, con atto di compravendita del **21/05/2009 rep.775** ed identificato in catasto al foglio 15 particella 419 sub 4 categoria A/4 classe 3, rendita catastale €178,95 ;
2. l'invio del presente atto al 3°Settore Patrimonio -Società Sportive e Ricreative ed agli altri Settori, Servizi e Uffici interessati per i provvedimenti di competenza;
3. si dispone che, il presente atto, venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18/06/09.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - domanda;
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - nota di richiesta pagamento;
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - ricevuta pagamento.

Cosenza 22/02/2024

Il Direttore di Settore

Francesco Giovinazzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.

Viene riconosciuto estinto il diritto di prelazione dell'alloggio erp sito in Cosenza nella Via A. Lupinacci n. 1 venduto con atto del 21/05/2009 alla Signora Cardamone Giuseppina

L'importo dovuto pari ad euro 939,49 già pagato con bonifico bancario, troverà imputazione sul capitolo 460 della parte 1^ entrata del bilancio 2024 avente all'oggetto #estinzione diritto di prelazione#

Il Direttore del Settore Finanziario

Cosenza 23/02/2024

Giuseppe Bruno
